

**PROTOCOLLO D' INTESA
TRA**

Il Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena

E

la Regione Toscana

PREMESSO CHE

Il Ministero di Grazia e Giustizia — Direzione Generale istituti di Prevenzione e Pena e la Regione Toscana nello spirito di collaborazione previsto dalla legge 26 luglio 1975 n. 354, aggiornata con L. 10.10.1986 n. 663, recanti norme in materia di Ordinamento Penitenziario ed al D. P. R. 24.7.1977 n. 616, disciplinante il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, individuano, nel rispetto delle diverse competenze e delle normative nazionali e regionali di riferimento, i settori di intervento sui quali il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana, con la partecipazione degli EE. LL. devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi vigenti;

CONSIDERATO

che le predette leggi sono da intendersi attuative dell'art. 27 della Costituzione secondo cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi positivamente nella società, come peraltro ribadito dagli artt. 81 dell'O.N.U. del 1955 e del Consiglio d'Europa del 1973 nonché dalla Raccomandazione R (87) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12.2.1987 (articoli 26, 32, 43, 65, 70, 88 e 89);

RILEVATO

che la collaborazione può essere efficacemente perseguita con la stipula di un accordo generale che consenta idonee interazioni sul piano:

- 1) dell'organizzazione, all'interno delle strutture penitenziarie, di progetti integrati volti al trattamento rieducativo delle persone ristrette così come stabilito dall'Ordinamento Penitenziario e di progetti integrati comunque concernenti gli aspetti dell'assistenza sanitaria, del lavoro, della formazione professionale, del tempo libero e le attività socio-culturali;
- 2) della cura e riabilitazione dei soggetti ristretti che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, alcooldipendenti, malati di mente e affetti da forme morbose diffuse, i quali hanno diritto ad un'ideale assistenza socio-sanitaria;
- 3) dell'integrazione dei servizi territoriali delle UU. SS. LL. e dei Comuni con i servizi penitenziari, per gli interventi a favore dei dimessi, delle loro famiglie e dei soggetti beneficiari di misure alternative o trattamentali non custodiali;
- 4) del trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali e della differenziazione di trattamento dei giovani adulti;
- 5) della promozione di migliori condizioni di vita, professionali, di relazione del personale penitenziario in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;

6) della programmazione e realizzazione di progetti specifici inerenti gli II.PP. delle Isole e l'O.P.G. di Montelupo;

RITENUTO

che, per la realizzazione di detti programmi, deve essere assicurata la più ampia intesa tra le singole direzioni degli II. PP., gli EE.LL., le UU.SS.LL. competenti per territorio, nel rispetto del ruolo di ciascun Ente interessato, attraverso la sottoscrizione di accordi convenzionali che conterranno tutti gli elementi di conoscenza necessari per la formulazione dei programmi di intervento, le modalità di attuazione dei programmi e gli oneri a carico delle parti. La Regione Toscana si avvarrà delle Province al fine di coordinare le attività occorrenti per assicurare le anzidette intese, in particolare per quanto attiene ai compiti e le materie disciplinati dall'art. 26 del DPR N° 616/77 nonché dalle seguenti LL. RR. n. 70/84, 58/85, 56/88, 16/85, 17/88, 9/89;

CONVENUTO

il rinvio a successivi atti, da stipularsi a cura delle parti, per la definizione e soluzione di problemi inerenti la particolare situazione data dalla presenza di n° 18 istituti e n. 6 case mandamentali, che fanno della Regione Toscana una regione ad alta presenza di detenuti e di istituti ed in particolare per gli aspetti:

- a) della territorializzazione della pena
- b) dell'edilizia penitenziaria..

IL MINISTERO DI GRAZIA GIUSTIZIA E LA REGIONE TOSCANA

CONVENGONO

su quanto segue:

A) Territorializzazione della pena

Il Ministero di Grazia e Giustizia, nell'attuazione del principio generale di territorializzazione dell'esecuzione penale, atteso il rilievo che questa assume per il recupero e la reintegrazione sociale del cittadino sottoposto a misura penale, tenderà, tenuto conto dell'indice di affollamento presente a livello nazionale, a destinare negli Istituti Penitenziari della Regione Toscana i detenuti di residenza e/o provenienza dalle regioni dell'Italia Centrale nonché a favorire il rientro dei detenuti toscani ospiti in Istituti di altre Regioni e di quanti intendano motivatamente stabilire la loro residenza nella Regione.

B) Edilizia penitenziaria

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana entro sei mesi procederanno, nell'ambito della normativa vigente e degli spazi consentiti dai contratti già stipulati, alla verifica congiunta dell'attuale piano di edilizia penitenziaria ed al suo conseguente aggiornamento sulla base dei criteri stabiliti dalla legge (territorializzazione e diversificazione della pena).

Inoltre, in fase di ideazione e di programmazione dei nuovi progetti di edilizia penitenziaria, ferme restando le procedure previste dalla legislazione attuale per la realizzazione dei singoli istituti, il Ministero di Grazia e Giustizia richiederà il parere della Regione, da questa acquisito in accordo con gli Enti Locali, anche per quanto riguarda un'ideale distribuzione nel territorio di tutte le diverse tipologie di istituti.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana si impegnano a predisporre una verifica sul progetto teso alla utilizzazione delle case mandamentali che saranno trasformate in Istituti o sezioni di case circondariali improntate ad un regime di vigilanza attenuata o ad istituti per la semilibertà.

Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a documentare la Regione Toscana sui progetti già definiti; la Regione Toscana si impegna a interessare gli Enti Locali per una funzionale

individuazione delle aree su cui realizzare quegli istituti, eventualmente necessari per consentire le chiusure dei vecchi.

C) Assistenza sanitaria e salute in carcere.

La salute intesa come benessere psicofisico è strettamente legata alla qualità delle condizioni di vita quotidiana e del trattamento e alla tutela dei diritti delle persone ristrette.

c.1) Fatte salve le competenze del Ministero di Grazia e Giustizia per gli interventi di assistenza sanitaria di base, la Regione Toscana si impegna a potenziare l'assistenza sanitaria (medico generica—specialistica—diagnostica—infermieristica), attraverso i servizi ed i presidi sanitari del servizio sanitario nazionale, assumendosi gli oneri relativi, per prestazioni erogate all'esterno degli istituti penitenziari. A tal fine le Direzioni delle carceri sono impegnate a comunicare alla Regione le informazioni necessarie al corretto espletamento della attività di assistenza sanitaria ospedaliera.

Relativamente alle prestazioni sanitarie erogate all'interno dei singoli istituti le convenzioni specifiche definiranno gli oneri a carico delle UU.SS.LL. e quelli a carico del Ministero di Grazia e Giustizia, sulla base della normativa vigente (tariffari in vigore). Le convenzioni fra Direzione degli Istituti penitenziari e UU.SS.LL. dovranno stabilire le quote orarie e accessorie, nonché le modalità di utilizzo del personale stesso, fatte salve le esigenze delle UU.SS.LL. medesime.

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a rimborsare alle UU.SS.LL. i costi orari per prestazioni sanitarie (mediche e paramediche) secondo i parametri retributivi previsti dai contratti nazionali per le categorie di appartenenza, vigenti nel tempo.

La Regione si impegna a promuovere, tramite le UU.SS.LL. di riferimento, l'assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e terapeutica, sia in regime di ricovero che ambulatoriale. Particolare cura sarà rivolta al coordinamento degli interventi intra ed extra murari per assicurare la continuità dell'iter terapeutico. Qualora l'assistenza sanitaria sia assicurata dalla USL con proprio personale (dipendente o convenzionato) farà carico alla USL medesima la responsabilità organizzativa dei servizi, che dovranno comunque corrispondere alle esigenze di diagnosi cura e riabilitazione dei detenuti ristretti.

c.2) Detenuti affetti da AIDS. -

Una particolare attenzione dovrà essere rivolta ai detenuti affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita, sia sotto il profilo medico che per l'aspetto psicologico e sociale.

- negli ospedali individuati dal piano sanitario regionale per la diagnosi e cura della sindrome sono da riservare, all'interno dei reparti di malattie infettive, specifici spazi per il ricovero dei detenuti, ferma restando la competenza della sorveglianza agli organismi a ciò preposti;
- la USL, territorialmente competente provvederà a fornire le prestazioni di assistenza e psicologiche:
- i soggetti verso i quali siano state revocate le misure di sicurezza verranno, se del caso, accolti all'interno delle strutture protette predisposte dalla Regione medesima per la assistenza ai malati da AIDS.

Compete alla USL in collaborazione con la Direzione dell'istituto Penitenziario, lo svolgimento di attività di sorveglianza igienico-sanitaria e di educazione sanitaria.

c.2) Fatte salve le competenze del Ministero di Grazia e Giustizia, ai sensi della normativa vigente, la prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie mentali nell'ambito penitenziario sono assunte, in tutte le loro fasi organizzative e curative dal Servizio Sanitario Nazionale, attraverso i DD. SS. MM. territorialmente competenti.

In particolare il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana concordano sulla opportunità di garantire, per quanto possibile, gli interventi di diagnosi e cura delle patologie mentali in fase acuta nei presidi del servizio Sanitario Nazionale. Le specifiche modalità di

intervento e di rapporto fra i DD. SS. MM. e le carceri, saranno definite da apposite convenzioni e protocolli di comportamento, sulla base di uno schema tipo regionale.

c.3) Ogni attività di igiene e profilassi fa capo, funzionalmente e finanziariamente, alle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti.

D) Assistenza sanitaria e socio-riabilitativa dei detenuti tossicodipendenti.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e socio-riabilitativa dei detenuti tossicodipendenti, si recepiscono le indicazioni dello schema di convenzione approvata dalla Commissione Consultiva Nazionale per i rapporti tra Ministero di Grazia e Giustizia e Regioni.

La Regione Toscana si impegna ad intervenire presso le UU.SS.LL. competenti affinché si pervenga alla stipula delle convenzioni, ove ancora mancanti.

Per le convenzioni già stipulate, le parti si impegnano a renderle operanti nei modi concordati.

La Regione si impegna ad emanare opportune direttive affinché si realizzi la necessaria integrazione tra servizi sanitari e sociali sia ai fini della riabilitazione che ai fini del reinserimento sociale.

La Regione si impegna altresì a favorire il collegamento operativo tra le proprie strutture socio-assistenziali e quelle autorizzate a norma 94 della L. 685/75 al fine di poter utilizzare una più ampia rete di risorse in campo socio—riabilitativo.

D 2) Struttura a vigilanza attenuata di Sollicciano:

visto il protocollo d'accordo, siglato in data 15.6.89, il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana, con il prioritario concorso del Comune di Firenze nonché della Provincia, si impegnano a verificarne l'attuazione anche al fine di realizzare nel territorio toscano altre analoghe iniziative.

E) Detenute

Su n. 18 istituti presenti nella Regione Toscana n° 6 hanno sezioni femminili. Viene rilevato come la condizione delle detenute presenti aspetti di maggiore emarginazione.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione si impegnano ad assicurare parità di trattamento alle detenute.

In particolare gli interventi dovranno garantire:

- l'attività dei consultori familiari all'interno delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale prestate dalle unità sanitarie locali;
- attività culturale anche favorendo là ove possibile la partecipazione congiunta di detenute e detenuti alle iniziative programmate all'interno degli II.PP.;
- formazione professionale: anche predisponendo per le donne detenute opportunità formative pari a quelle organizzate per i detenuti;
- attivazione delle possibilità previste, dall'ultimo comma dell'art. 50 della L. 354/75 modificata dalla L. 663/86, nei casi di semilibertà o affidamento all'esterno.

Inoltre la specifica condizione connessa alla maternità richiede l'organizzazione negli istituti di spazi idonei all'accudimento dei figli e alla loro socializzazione ed educazione.

Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna, nell'ambito di programmi di ristrutturazione degli istituti a fare salvi i diritti di cui sopra, prevedendo nei limiti delle possibilità consentite dagli spazi, celle singole, con servizio igienico annesso, spazio cottura e acqua calda, per le detenute con figli, mentre la Regione Toscana si impegna alla organizzazione di iniziative assistenziali e sociali educative, a favore delle detenute e dei loro figli.

F) Assistenza ai minori figli di donne detenute.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana convengono sulla necessità di dare risposta adeguata alle esigenze poste dai minori da 0 a 3 anni, figli di donne detenute, che, ai sensi dell'art. 11 della L. 354/75 possono essere accolti negli istituti penitenziari.

In tale senso, mentre per gli aspetti sanitari il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a garantire adeguata tutela sanitaria, secondo quanto previsto ai punti precedenti, l'Amministrazione Regionale dal canto suo si impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e coordinamento affinché a tali minori sia garantito l'accesso ai servizi sanitari e socio-educativi previsti per l'universalità della popolazione.

F) Detenuti stranieri

L'assegnazione dei detenuti stranieri agli istituti penitenziari della regione terrà conto dell'ambito territoriale di riferimento previsto dal presente protocollo di intesa (Toscana).

I detenuti stranieri provenienti dai paesi extra-comunitari presentano gravi problemi di comunicazione (relazionale interna e di rapporto con le famiglie) che vanno risolti con provvedimenti specifici.

1. La Regione si impegna ad attivare in alcuni II.PP. (quelli di maggiore presenza di detenuti stranieri) iniziative specifiche volte a favorire il pieno godimento dei diritti previsti dalla L. 354/75 e 663/86, da parte dei detenuti stranieri.

In particolare saranno predisposti:

- corsi di alfabetizzazione e di lingua;
- corsi di formazione professionale mirati ad un loro rientro nel paese di origine;
- case di accoglienza per permessi premio.

La Regione Toscana ed il Ministero di Grazia e Giustizia si impegnano a predisporre le opportune informazioni, con gli strumenti e nei modi che si individueranno d'intesa, sulle leggi italiane concernenti la detenzione ed i diritti del detenuto.

La Regione Toscana si impegna altresì a sensibilizzare e a promuovere l'ingresso negli istituti dei ministri del culto di appartenenza per il pieno esercizio della libertà religiosa e ad attivare i contatti con le famiglie.

La Regione Toscana e il Ministero di Grazia e Giustizia si impegnano a rendere possibile le realizzazioni di cui sopra anche avvalendosi di associazioni di volontariato.

2. La Regione Toscana si impegna a mettere a disposizione interpreti (attraverso enti ed associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale istituito ex L.R. 7 maggio 1985 n. 58) in modo da consentire i diritti di comunicazione anche telefonica e di rapporto con le famiglie nonché per consentire la comunicazione con la magistratura e la difesa.

Ai fini dell'attuazione dei benefici previsti dagli articoli della L. 354/75 modificata con L.663/86, la Regione si impegna, attraverso i Comuni, le UU.SS.LL., le associazioni del volontariato, a realizzare case di accoglienza.

H) Formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro.

Considerato che l'inserimento lavorativo costituisce uno dei principali obiettivi delle attività di formazione professionale e lavorative organizzabili all'interno degli Istituti il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana concordano sull'opportunità di:

h 1) individuare congiuntamente le attività di formazione professionale, in ragione delle effettive possibilità occupazionali locali, e promuovere le attività lavorative di carattere produttivo, in base alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, previa analisi dello stesso attraverso i servizi e gli organismi competenti operanti a livello regionale.

h 2) ad impegnare la conferenza Stato—Regioni per una modifica della normativa nazionale che disciplina gli appalti e le commesse di lavoro da parte degli Enti pubblici;

h 3) La Regione, nel quadro della propria programmazione, incentiverà l'attività di avviamento al lavoro dei detenuti – con particolare riferimento a quelli in condizione di usufruire di misure alternative alla detenzione – sia con progetti sperimentali, diretti a verificare nuove professionalità e nuove forme imprenditoriali, sia attraverso cooperative di lavoro, sia favorendo l'istituzione di borse di formazione-lavoro.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana si impegnano ad attivare una verifica sulla produttività dei laboratori penitenziari, e ad avviare studi e progetti sulle eventuali riconversioni, ai fini produttivi dei medesimi e per la commercializzazione dei prodotti, dando precedenza assoluta alle attività lavorative, a carattere produttivo, presenti negli II.PP. di Porto Azzurro (tipografia, sartoria) e Massa (lanificio, laboratorio confezioni), nonchè alla individuazione di nuove forme di gestione dei medesimi.

h 4) Il Ministero di Grazia e Giustizia, nel rispetto delle determinazioni degli organi competenti, favorirà l'ammissione al lavoro all'esterno dei detenuti che abbiano maturato specifiche esperienze professionali o di formazione.

h 5) Al fine di incentivare i progetti di formazione al lavoro e di occupazione dei ristretti, l'Amministrazione Regionale si impegna a predisporre i finanziamenti nel bilancio delle attività di formazione. •

I) Interventi nei settori educativo, culturale, ricreativo e sportivo.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana promuovono, all'interno delle strutture, opportune iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, sia nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'art. 1 della L. 354/75, che nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione ai bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall'art. 14 della stessa legge, creando le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti Locali e promuovendo altresì il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati e del volontariato all'interno del carcere.

Per tali iniziative saranno inoltre favorite, in quanto possibile, tutte quelle opportunità che consentano la partecipazione congiunta di detenuti e di detenute su progetti specifici di intervento.

Nell'incentivare tali iniziative il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana si impegnano ad una programmazione in grado di coinvolgere tutti i cittadini in forma singola od organizzati in associazioni in una maggiore conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche riguardanti gli Istituti ed i servizi penitenziari.

L) Progetti speciali.

- Giardino degli incontri di Sollicciano;
- Struttura a vigilanza attenuata esterna all'OPG di Montelupo:

(fase a regime e fase transitoria)

- Gorgona;
- Pianosa;

L 1) Giardino degli incontri di Sollicciano.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana si impegnano a dare rapida conclusione al progetto del giardino che sarà realizzato sulla base del progetto predisposto dai detenuti di Sollicciano.

L2) OPG di Montelupo.

Interventi a favore dell'O.P.G. di Montelupo:

nell'immediato gli impegni riguardano:

- la realizzazione da parte della Regione di iniziative volte a favorire per gli internati la fruizione delle misure di semilibertà anche utilizzando le strutture del territorio predisposte dagli EE.LL.;
 - la realizzazione di una sezione riabilitativa a custodia attenuata situata in luogo esterno all'attuale sede dell'OPG con finalità terapeutico-socializzanti per un massimo di 20 persone internate;
 - il potenziamento dell'assistenza medico-psichiatrica ed infermieristica a favore delle persone ivi attualmente internate con oneri a carico del Ministero di Grazia e Giustizia e con l'avvio, per quanto possibile, di attività a carattere socio-culturale, ricreativo, lavorativo e formativo.
- l'inserimento in strutture residenziali socio-assistenziali o dei DD.SS.MM. di UU.SS.LL., diverse da quelle territorialmente competenti di quei reclusi che a conclusione della pena non trovano sistemazione nel territorio di competenza. La Regione si impegna comunque ad attivare i necessari rapporti con le Regioni e le UU.SS.LL. competenti per i reclusi non residenti allo scopo di favorire il rientro nelle Regioni di origine.

Al fine di agevolare l'attuazione di detto programma l'OPG di Montelupo ospiterà, di norma, per quanto consentito da esigenze obiettive dell'Amministrazione penitenziaria, un massimo di 180 ricoverati, servendo tendenzialmente un bacino di utenza riferito alle Regioni dell'Italia Centrale, e comunque con priorità alla Regione Toscana.

La realizzazione degli impegni assunti richiederà l'attivazione di rapporti di collaborazione fra l'O.P.G. ed i DD.SS.MM. delle UU.SS.LL. di provenienza dei reclusi, per garantire la continuità terapeutica e per la definizione dei programmi e degli interventi finalizzati al reinserimento dei reclusi al termine della pena.

La Direzione dell'O.P.G. e la Regione Toscana definiranno un protocollo a cui dovranno attenersi l'O.P.G. e i servizi delle UU.SS.LL., in particolare in ordine:

- alla informazione al momento della assegnazione del detenuto all'O.P.G.;
- alla collaborazione nella definizione e nella attuazione di progetti terapeutici individuali durante la reclusione;
- alla definizione e realizzazione dei programmi per il reinserimento dei reclusi al termine della pena.

L3) Progetto Gorgona

La creazione di un villaggio penitenziario aperto alla collettività impegna la Direzione generale degli II.PP., la Regione Toscana e le autonomie locali.

Il progetto si propone:

- lo svolgimento di interventi socio-riabilitativi nei confronti dei detenuti con riferimento anche al trattamento dei tossicodipendenti che abbiano espresso la volontà di essere assegnati all'isola ed il cui numero non dovrà essere superiore a circa 20 unità.

Attraverso:

- la conservazione dell'ambiente naturale;
- l'avvio di attività ricettivo - turistiche;
- allo sviluppo di attività agricole;
- lo sviluppo di attività artigianali.

L'attivazione dell'iniziativa comporta:

— la sottoscrizione di un accordo che espliciti in modo dettagliato proposte operative per ciascuna delle parti interessate, da farsi a cura del Ministero di Grazia e Giustizia, la Regione, gli EE.LL.

L4) Progetto Pianosa

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana, anche in vista dell'inserimento dell'isola nel parco naturale marino dell'arcipelago toscano, costituito dal Ministero dell'ambiente in accordo con la Regione Toscana convengono sul mantenimento nell'isola medesima di un insediamento penitenziario. Tale insediamento sarà tendenzialmente destinato, salvo particolari e specifiche esigenze dell'Amministrazione Penitenziaria, ad un numero ridotto di detenuti a bassa pericolosità.

La Regione Toscana e il Ministero di Grazia e Giustizia si impegnano a favorire ed attivare un progetto agricolo sperimentale che consenta:

- ai detenuti di lavorare per il periodo di permanenza sull'isola;
- la salvaguardia ambientale dell'isola.

Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna ai lavori di manutenzione dei fabbricati esistenti e dell'impianto della rete di approvvigionamento idrico e di smaltimento fognario.

M) Interventi nell'area penale minorile.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana riconoscono la specificità e la rilevanza dell'intervento nella area minorile, impegnandosi ad una programmazione congiunta degli interventi.

In questo quadro la Regione Toscana si impegna a sviluppare progetti minorili atti a favorire soluzioni alternative all'I.O.M., mettendo a disposizione e sviluppando il sistema territoriale di servizi per i minori nel quadro della collaborazione di cui al D.P.R. 448/88.

Per tali minori la Regione si impegna, pertanto, in tempi e modi da definire in sede locale, a promuovere gli interventi ritenuti necessari anche alla luce del D.P.R. 448/88, in modo da garantire il rispetto della personalità e le esigenze educative del minore.

Il Ministero di Grazia e Giustizia, a sua volta, si impegna ad attivare i propri servizi e presidi ridefinendone l'assetto in stretto raccordo con quelli territoriali.

Nella predisposizione e nell'attuazione degli interventi nell'area penale minorile esterna, il Ministero di Grazia e Giustizia concorrerà con apposite convenzioni secondo modalità da definire in sede locale.

Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna altresì a garantire la continuità trattamentale in tutte quelle situazioni nelle quali l'esecuzione delle misure penali si protrae oltre il compimento del diciottesimo anno di età e a realizzare, comunque, nell'area dei giovani adulti, la differenziazione del trattamento.

N) Prevenzione e reinserimento sociale.

Le parti si impegnano, per gli aspetti di propria competenza:

Il Ministero di Grazia e Giustizia si impegna a:

- far conoscere la provenienza dei detenuti e le tipologie dei reati dei soggetti entrati nel circuito penale regionale al fine di individuare situazioni a rischio su cui, nel quadro delle attività previste, in ambito regionale, operare interventi preventivi ai vari livelli;

La Regione Toscana si impegna a:

- incrementare e sviluppare qualitativamente gli interventi di sostegno in favore dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, degli avviati al lavoro all'esterno, dei dimittendi, dei dimessi, dei liberi vigilati, nonché dei ristretti beneficianti di “permessi premio”, affinché detti interventi non rivestano solo carattere economico-assistenziale, ma siano anche elementi di un programma di trattamento globale, permettendo altresì una più ampia fruizione delle anzidette misure;

- favorire la formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti locali per quanto riguarda l'assistenza penitenziaria, e l'assistenza alle vittime del delitto, l'attuazione di programmi di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso azioni mirate;

Le parti si impegnano a:

- favorire la collaborazione sistematica tra il servizio sociale penitenziario (per minorenni e per adulti) e i servizi sociali territoriali, anche mediante la stipula di idonee convenzioni a livello locale tra i medesimi, al fine di realizzare in modo organico e coordinato quanto previsto nel presente paragrafo e quanto previsto negli altri paragrafi della presente convenzione per gli aspetti di reciproca competenza.

Le modalità di lavoro integrato fra operatori penitenziari e territoriali saranno oggetto di un programma sperimentale per i giovani “Punto giovani” che sarà realizzato a cura del Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio per la Giustizia Minorile, Regione, Comune di Firenze, Provincia di Firenze, con l'intento di fornire un servizio di consulenza anche legale di pronta accoglienza, di orientamento, di assistenza abitativa, a giovani già entrati in contatto con l'area penale o a rischio. I rapporti fra i soggetti pubblici promotori, saranno definiti in un apposito protocollo.

O) Personale e Formazione degli operatori.

o. 1) In rapporto alla consistenza dei programmi il Ministero di Grazia e Giustizia valuterà con le singole direzioni degli istituti, servizi e opportunità di ampliamento e copertura delle piante organiche dando precedenza a quelle situazioni per le quali sono già stati predisposti progetti integrati.

o. 2) Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana riaffermano il comune impegno nell'organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolta al personale dipendente sia dall'Amministrazione Penitenziaria sia dagli Enti locali, in tutti gli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo.

Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate verrà considerato, a tutti gli effetti, in servizio. Gli oneri relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni interessate.

o. 3) Iniziative di formazione e di aggiornamento verranno organizzate dalla Regione Toscana in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia anche per i volontari che prestino la loro opera nel settore.

o. 4) Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana si impegnano ad adoperarsi, perché nell'ambito delle competenze dello Stato e degli Enti Locali sia ricercata ogni possibile soluzione degli alloggi per il personale penitenziario.

P) Scambi informativi

Al fine di consentire all'Amministrazione Regionale la necessaria programmazione dei servizi, il Ministero di Grazia e Giustizia fornirà semestralmente i dati nazionali relativi alla presenza di detenuti toscani negli Istituti regionali e nazionali nonché i dati relativi all'applicazione delle misure alternative.

L'Amministrazione Regionale si impegna, altresì, allo stesso fine, a far conoscere anticipatamente al Ministero di Grazia e Giustizia i mezzi e le risorse disponibili per la realizzazione dei progetti e degli interventi concordati.

Presso l'Ispettorato è costituito un gruppo di lavoro misto che curerà lo scambio di informazioni e curerà la redazione di un bollettino informativo anche con il concorso economico della Regione, per consentire la diffusione delle informazioni in ambito penitenziario e locale.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana si impegnano a periodici incontri di verifica circa lo stato di attuazione del presente protocollo d'intesa attraverso la Commissione Regionale costituita con delibera G.R. n. 6026 del 27.6.88.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e la Regione Toscana si impegnano a dare la più ampia diffusione al presente protocollo nonché alle direttive generali per la sua realizzazione nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

Firenze, 5 aprile 1990

p. Regione Toscana

p. Ministero di Grazia e Giustizia

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE GENERALE
Gianfranco Bartolini

Nicolò Amato